Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 marzo 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1975.

Sostituzione di due membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni S.p.a., in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1964, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni, con sede legale in Palermo e direzione generale in Roma;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965 e 8 novembre 1965, con i quali il dott. Gaetano Marocco e l'ing. Armando Marcucci sono stati nominati membri del comitato predetto;

Viste le lettere con le quali i predetti dott. Gaetano Marocco e ing. Armando Marcucci hanno presentato le loro dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il dott. Giovanni Fagnano e il dott. Mario Besi sono nominati membri del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Compagnia mediterranea di assicurazioni, in sostituzione rispettivamente dell'ing. Armando Marcucci e del dott. Gaetano Marocco, dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1975

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1975
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 57

(2222)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1975.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Fresno (California).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in California (U.S.A.);

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Fresno (California) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Francisco e con la seguente circoscrizione territoriale: contee di Fresno, Madera, Merced, King, Tulare, Inyo e Mono.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1975
Registro n. 400 *Esteri, foglio n.* 330

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate provincie, nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Avellino: grandinate del 19, 20, 27 agosto 1974;

Caserta: grandinate del 20 luglio, 20, 23, 27 agosto; nubifragio del 24 settembre 1974;

Napoli: grandinate e piogge continue del 5, 6, 7 maggio; piogge torrenziali miste a grandine del 21, 22, 23, 24 agosto 1974; piogge torrenziali accompagnate da forti venti ultima decade del mese di settembre 1974;

Salerno: piogge alluvionali con allagamenti ultima decade mese di aprile e primi giorni mese di maggio; tromba d'aria del 6 maggio; nubifragio con grandine del 20 luglio, 23 agosto 1974; violento nubifragio con forte vento del 25 settembre 1974.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Napoli - grandinate e piogge continue del 5, 6, 7 maggio 1974 (art. 5).

comune di Somma Vesuviana per le località Mercato Vecchio, Starza Regina, Spirito Santo, S. Maria del Pozzo, Cianciulli, Tavani, Mass. Mele, Rosanea Paradiso, Allocca, Mass. Del Duca, Panico, Fornaro, Cassante, Paglietta, Scatola, Prattico, S. Giorgio, S. Anna, S. Domenico, Cuomero, Costagliola, Micco, Vignariello, Masseriola, Sossio, Resina, Tirone, Via Marigliano, Madonna delle Grazie, Mass. Coppola, Cupa di Nola, Ciciniello, Malizia, Alaia, Micià, Montesanto, Conte, Commarelle, Materazzo, Madonna Filippa, S. Chiara, Malatesta, Palmentola, Monaciello, Colle, Serpente, S. Martino, Reviglione, Pigno, Rione Trieste, Mass. Monte, Mass. Sarno, Mass. Iovino, Montagnola;

comune di S. Anastasia per le località Coscialonga, Filangieri, Palmentola, Starza Vecchia, Capo di Ferro, Sferrone, Porricelli, S. Chiara, Taccone, Simonelli, Picciolli, Via Pomigliano, Via Marra, Mass. Marciano, Mass. Coppola Bianca, Belvedere o Romano, Canesca, Macedonia, Dottori;

comune di Villaricca per le località Carmine e Maione;

comune di Acerra per le località Calabricito e Lenza;

comune di Scisciano per le località Camaldoli, Montanaro e Spartimento.

Salerno - piogge alluvionali con allagamenti ultima decade mese di aprile e primi giorni mese di maggio 1974 (art. 4); tromba d'aria del 6 maggio 1974 (art. 4); nubifragio con grandine del 23 agosto 1974 (art. 5, primo e secondo comma).

comune di Postiglione per le località Verdesca p., Ischia di Pietra Marotta p., Ischietella, Piano di Ruagno, Ischia del Cotto;

comune di Serre per le località Lago, Pantano, Ferragine, Pedacchiosa, Padula, Verticchio, Cannizzola, Ionta Alta e Ionta Bassa;

comune di Altavilla Silentina per le località Tenimenti, Manfredi, Piano Felitto, Portiello, Molino di Pietra Marotta, Cerropupo, Santaniello, Padula, Foddaro, Scanno (per i poderi limitrofi al fiume Calore), molino Vecchio, Palata;

comune di Albanella per la località Ionta;

comune di Eboli per le località Ionta, Taverna Nova, Zagaro, Isca Rotonda, S. Vito, Torre delle Barriate, S. Cecilia, Lamatraversa, Coda di Volpe, Padula Grande, Tre Piccioni;

comune di Pontecagnano Faiano per la località Denteferro p.;

comune di Montano Antilia per tutto il territorio comunale;

comune di Futani per le località Lambro, Prastuolo, Cola di Perna, Sorvano, Papalia, Ferrari, Lepari, Pietra Cupa, Ponte del Lambro, Staglio, Priulo, Piede del Lambro;

comune di Roccagloriosa per le località Lentisco, Serre, S. Pietro, Piano Trancheto, Orto Santoro, Piano Longo, Cerreto;

comune di Torre Orsaia per la località Cerreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(2074)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ghiandola mammaria funzionante » della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, in Milano (Decreto di revoca n. 4484/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 20 maggio 1952, con il quale venne registrata al n. 6481 la specialità medicinale denominata Ghiandola mammaria funzionante, nelle preparazioni 50 compresse e 6 fiale × 1,5 cc a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti, con sede in Milano, via Darwin, 20, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la preparazione fiale della suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Ghiandola mammaria funzionante, limitatamente alla preparazione fiale 6×1,5 cc, registrata al n. 6481 in data 20 maggio 1952 a nome della ditta Istituto sieroterapico milanese Serafino Belfanti di Milano.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione, deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1828)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1975.

Approvazione di condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, in Bologna, per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni assicurate da tariffa di assicurazione sulla vita in forma ordinaria, in vigore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni assicurate alle variazioni di un indice prefissato, da applicare alle tariffe di assicurazione sulla vita in forma ordinaria, attualmente in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni speciali di polizza per l'adeguamento facoltativo delle prestazioni assicurate alle variazioni di un indice prefissato da applicare alle tariffe di assicurazione sulla vita in forma ordinaria, attualmente in vigore, presentate dalla società per azioni Compagnia assicuratrice Unipol vita, con sede in Bologna.

Roma, addì 15 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(1904)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 1975, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di marzo 1975 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di L. 1.000 miliardi;

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 97,15 per cento di valore nominale.

Le relative richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro, in Roma, entro e non oltre il giorno 25 marzo 1975, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto sopra menzionato.

L'emissione verrà effettuata il giorno 27 marzo 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1975
Registro n. 9 *Tesoro, foglio n.* 131

(2285)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1975.

Insediamento di alcune commissioni tributarie di secondo grado.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Ritenuto che occorre provvedere all'insediamento delle commissioni tributarie regolarmente costituite:

Decreta:

Le sotto indicate commissioni tributarie di secondo grado saranno insediate il giorno 15 aprile 1975:

Agrigento, Cagliari, Palermo, Sassari, Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

(2284)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia ad istituire un corso per tecnici di laboratorio medico di durata triennale.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1975, n. 900.6/X.2, l'amministrazione degli ospedali riuniti di Tortona e Castelnuovo Scrivia (Alessandria) è autorizzata ad istituire, presso l'ente medesimo, un corso triennale per tecnici di laboratorio medico, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

(1954)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1974, registro n. 10 A.N.A.S., foglio n. 178, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. D'Arienzo Mario in data 25 marzo 1971, avverso il decreto del prefetto di Salerno prot. n. 17937 Div. IV del 6 ottobre 1970, con il quale si ordinava la riduzione in pristino stato dei luoghi per avere la ditta in questione aperto sulla strada statale n. 18 un accesso alla chilometrica 49 + 320 senza la preventiva autorizzazione da parte del compartimento della viabilità A.N.A.S. per la Campania.

(1955)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa agricola « Ortofrutticola Dauna », in Foggia

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1975 la società cooperativa agricola « Ortofrutticola Dauna » già « Cantina sociale di Foggia », in Foggia, costituita per rogito dott. Aurelio Trombetta in data 29 gennaio 1966, rep. 8917, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Celestino Scarimboli.

(1956)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione della scuola autonoma di ostetricia in Matera

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 158, è stata istituita la scuola autonoma di ostetricia di Matera, posta sotto la vigilanza dell'Università di Bari.

(2094)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 209, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto l'11 luglio 1969 dal prof. Germano Antonio, avverso il decreto ministeriale 22 ottobre 1968, relativo alla retrodatazione della nomina in ruolo in applicazione della legge 27 febbraio 1963, n. 226, nella parte in cui dispone che i maggiori assegni spettanti per effetto del decreto stesso sono prescritti per il periodo 1° luglio 1963-19 marzo 1966.

(1763)

Vacanza della seconda cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano è vacante la seconda cattedra di geometria alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2168)

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2169)

Vacanza della cattedra di biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma è vacante la cattedra di biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2170)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 119-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 119-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Castelli Angelo, in Torino, via G. Verdi n. 26.

(1926)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 185-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati gli otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 185-TO », a suo tempo assegnati alla ditta « Gemac » di Zich & C., in Torino, via Le Chiuse n. 90.

(1927)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 191-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 191-VI », a suo tempo assegnati alla ditta Bellotti Sereno, in Vicenza, via Fracanzan n. 3.

(1928)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 477-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 477-VI », a suo tempo assegnati alla ditta « O.S.G. » Oreficeria Sinigaglia Giuseppe, in Vicenza, via dei Mori n. 24.

(1929)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 445-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 445-VI », a suo tempo assegnati alla ditta F.lli Zanon di Igino & Giulio Zanon, in Vicenza, strada del Poligono n. 30.

(1930)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1975, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.953.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1474/M)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, la provincia di Matera viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.026.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1491/M)

Autorizzazione alla provincia di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, la provincia di Macerata viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.111.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1500/M)

Autorizzazione alla provincia di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, la provincia di Salerno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.478.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1501/M)

Autorizzazione al comune di Carpineti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Carpineti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 151.348.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1463/M)

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.669.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1464/M)

Autorizzazione al comune di Cavacurta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Cavacurta (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.101.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1465/M)

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Cecina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1466/M)

Autorizzazione al comune di Vigevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Vigevano (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 932.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1467/M)

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Gaeta (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 251.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1468/M

Autorizzazione al comune di Lamezia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Lamezia Terme (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.170.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1469/M)

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Narni (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 504.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1470/M)

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975, il comune di Feltre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1471/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 219.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1472/M)

Autorizzazione al comune di Salizzole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Salizzole (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1473/M)

Autorizzazione al comune di Villa Estense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Villa Estense (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.992.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1475/M)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Tribano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1476/M)

Autorizzazione al comune di Stanghella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Stanghella (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.773.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1477/M)

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Battaglia Terme (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1478/M)

Autorizzazione al comune di Roccaforte Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Roccaforte Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.709.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1479/M)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1480/M)

Autorizzazione al comune di Altofonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Altofonte (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1481/M)

Autorizzazione al comune di Campofelice di Fitalia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Campofelice di Fitalia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1482/M)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1483/M)

Autorizzazione al comune di S. Venerina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di S. Venerina (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1484/M)

Autorizzazione al comune di Valverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Valverde (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1485/M)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1486/M)

Autorizzazione al comune di Blufi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Blufi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1487/M)

Autorizzazione al comune di S. Maria di Licodia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di S. Maria di Licodia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1488/M)

Autorizzazione al comune di S. Agata li Battiati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di S. Agata li Battiati (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1489/M)

Autorizzazione al comune di Oria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Oria (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 430.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1490/M)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1975, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 412.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1492/M)

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Burgio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1493/M)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1494/M)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1495/M)

Autorizzazione al comune di Cerda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Cerda (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1496/M)

Autorizzazione al comune di Roccapalumba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Roccapalumba (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1497/M)

Autorizzazione al comune di S. Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di S. Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1498/M)

Autorizzazione al comune di Trappeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Trappeto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1499/M)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1974, il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.033.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1502/M)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1975, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1503/M)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 Mod. 243 D.P. — Data: 26 giugno 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale di Verona. — Intestazione: Banca cattolica del Veneto, sede di Verona. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 500.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 febbraio 1975

(1392)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 48

Corso dei cambi dell'11 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	633,80	633,80	633,55	633,80	636,65	633,80	633,75	633,80	633,80	633,80
Dollaro canadese	632,90	632,90	634,50	632,90	636,52	632,85	633,10	632,90	632,90	632,90
Franco svizzero	256,58	256,58	256,50	256,58	256,92	256,55	256,20	256,58	256,58	256,58
Corona danese	116,65	116,65	116,20	116,65	115,36	116,60	116,60	116,65	116,65	116,65
Corona norvegese	129,20	129,20	128,90	129,20	127,94	129,15	129,10	129,20	129,20	129,20
Corona svedese	161,92	161,92	161,50	161,92	161,07	161,90	161,63	161,92	161,92	161,92
Fiorino olandese	267,10	267,10	267,10	267,10	265,38	267,05	266,83	267,10	267,10	267,10
Franco belga	18,45	18,45	18,45	18,45	18,382	18,40	18,44	18,45	18,45	18,45
Franco francese	150.27	150.27	149,90	150,27	150,41	150,25	150,25	150,27	150,27	150,27
Lira sterlina	1529,75	1529,75	1529,80	1529,75	1529,86	1529,70	1529 —	1529,75	1529,75	1529,75
Marco germanico	273,96	273,96	274,10	273,96	272,71	273,95	273,95	273,96	273,96	273,96
Scellino austriaco	38,63	38,63	38,50	38,63	38,47	38,60	38,6275	38,63	38,63	38,63
Escudo portoghese	26,18	26,18	26,29	26,18	26,03	26,15	26,29	26,18	26,18	26,18
Peseta spagnola	11,34	11,34	11,36	11,34	11,382	11,30	11,3550	11,34	11,34	11,34
Yen giapponese	2,216	2,216	2,22	2,216	2,223	2,20	2,2175	2,216	2,216	2,216

Media dei titoli dell'11 marzo 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
» 5 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,250
» 5 % (Città di Trieste)	93,175
» 5 % (Beni esteri)	91,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,175
» 5,50 % » » 1968-83	81,750
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,875
» 6 % » » 1971-86	84,325
» 6 % » » 1972-87	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100.50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,650
» poliennali 7 % 1978	95,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	633,775
Dollaro canadese	633 —
Franco svizzero	256,39
Corona danese	116,625
Corona norvegese	129,15
Corona svedese	161,775
Fiorino olandese	266,965
Franco belga	18,445
Franco francese	150,26
Lira sterlina	1529,375
Marco germanico	273,955
Scellino austriaco	38,629
Escudo portoghese	26,235
Peseta spagnola	11,347
Yen giapponese	2,217

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 135, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 13 settembre 1969 dal sig. Bonitta Dante in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2053)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 345, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 20 febbraio 1970 dalla sig.ra Zvab Gabrijella, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5692-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1982)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 108, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 21 gennaio 1970 dal sig. Jakaz Clemente, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 8215-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1976)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 63, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 7 novembre 1969 dal sig. Crljenica Romano, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5863-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1979)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 109, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari proposti in data 26 maggio 1969 e 11 febbraio 1970 dai signori Strukelj Karolina e Strukelj Jozef in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2057)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 8, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 14 novembre 1969 dalla sig.ra Calzi Valeria in Beve in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2058)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 50, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 27 novembre 1969 dal sig. Grizon Just, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5799-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1983)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 331, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 31 dicembre 1969 dalla sig.ra Krajcar Katerina in Vitulic in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2059)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 31, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 7 maggio 1969 dalla signora Nardon Maria ved. Guantes in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2060)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 323, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto in data 21 ottobre 1969 dalla signora Fabec Albina, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6615-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(1984)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 350, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 12 maggio 1969 dalla sig.ra Forte Elisabetta ved. Tonino in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2062)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 17, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 5 maggio 1969 dalla signora Schneider Maria ved. Lucchini in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2063)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Città di Milano; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % s.s. A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % s.s. A.N.A.S.; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale e 8 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1975 con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1975:

1) 5 % s.s. CITTÀ DI MILANO:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.206 titoli di L. 12.500
» 1.027 titoli di » 25.000
» 921 titoli di » 50.000

per il complessivo valore nominale di L. 86.800.000

2) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.048 titoli di L. 50.000
» 1.558 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 831.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 140 titoli di L. 50.000
» 490 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 252.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 654 titoli di L. 50.000
» 507 titoli di » 500.000
» 292 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 578.200.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 55 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 500.000
» 228 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 238.250.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 120 titoli di L. 50.000
» 102 titoli di » 500.000
» 142 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 199.000.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 59 titoli di L. 50.000
» 30 titoli di » 500.000
» 72 titoli di » 1.000.000
» 10 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 139.950.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 500.000
» 6 titoli di » 1.000.000
» 13 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 80.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 500.000
» 12 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.500.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 27 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 13.500.000.

3) 5 % SERIE ORDINARIA TRENTACINQUENNALE:

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.424 titoli di L. 5.000
» 314 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 11.045.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.075 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 13.437.500;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 228 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 2.850.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 57 titoli di L. 5.000
» 1.943 titoli di » 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 24.572.500;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 931 titoli di L. 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 23.275.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 182 titoli di L. 12.500
» 1.365 titoli di » 25.000
» 184 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 45.600.000.

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 430 titoli di L. 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 21.500.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 30 titoli di L. 5.000
» 8 titoli di » 12.500
» 266 titoli di » 25.000
» 690 titoli di » 50.000
per il complessivo valore nominale di L. 41.400.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 5.000
» 20 titoli di » 12.500
» 111 titoli di » 25.000
» 1.722 titoli di » 50.000
» 1.279 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 728.650.000.

4) 5,50 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.379 titoli di L. 50.000
» 1.553 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 845.450.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 117 titoli di L. 50.000
» 132 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 71.850.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 101 titoli di L. 50.000
» 56 titoli di » 500.000
» 139 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 172.050.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 402 titoli di L. 50.000
» 219 titoli di » 500.000
» 257 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 386.600.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 199 titoli di L. 50.000
» 92 titoli di » 500.000
» 61 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 191.950.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 17 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 500.000
» 31 titoli di » 1.000.000
» 61 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 341.350.000.

5) 6 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 220 titoli di L. 50.000
» 130 titoli di » 250.000
» 203 titoli di » 500.000
» 580 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 725.000.000.

6) 6 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 272 titoli di L. 12.500
» 472 titoli di » 50.000
» 282 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 168.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 49 titoli di L. 12.500
» 201 titoli di » 50.000
» 234 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 127.662.500;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 96 titoli di L. 12.500
» 408 titoli di » 50.000
» 197 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 120.100.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 144 titoli di L. 12.500
» 594 titoli di » 50.000
» 403 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 233.000.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 66 titoli di L. 12.500
» 242 titoli di » 50.000
» 194 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 109.925.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 137 titoli di L. 12.500
» 934 titoli di » 50.000
» 542 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 319.412.500;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 58 titoli di L. 12.500
» 518 titoli di » 50.000
» 361 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 207.125.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 361 titoli di L. 12.500
» 1.244 titoli di » 50.000
» 669 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 401.212.500;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 97 titoli di L. 12.500
» 935 titoli di » 50.000
» 294 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 194.962.500;

Emissione decima:

Estrazione a sorte di:
n. 436 titoli di L. 12.500
» 2.801 titoli di » 50.000
» 2.195 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.243.000.000;

Emissione undicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 338 titoli di L. 12.500
» 2.609 titoli di » 50.000
» 2.231 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.250.175.000;

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 50 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 500.000
» 19 titoli di » 1.000.000
» 23 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 144.500.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 86 titoli di L. 50.000
» 112 titoli di » 500.000
» 215 titoli di » 1.000.000
» 76 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 655.300.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 747 titoli di L. 50.000
» 577 titoli di » 500.000
» 558 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 888.850.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 60.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 376 titoli di L. 50.000
» 110 titoli di » 500.000
» 120 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 193.800.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 673 titoli di L. 50.000
» 428 titoli di » 500.000
» 339 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 591.650.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 101 titoli di L. 50.000
» 105 titoli di » 500.000
» 64 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 121.550.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 256 titoli di L. 50.000
» 226 titoli di » 500.000
» 150 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 275.800.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 187 titoli di L. 50.000
» 180 titoli di » 500.000
» 187 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 286.350.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 254 titoli di L. 50.000
» 360 titoli di » 500.000
» 271 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 463.700.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 271 titoli di L. 50.000
» 238 titoli di » 500.000
» 137 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 269.550.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 166 titoli di L. 50.000
» 189 titoli di » 500.000
» 247 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 349.800.000;

Emisisone ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
n. 242 titoli di L. 50.000
» 324 titoli di » 500.000
» 250 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 424.100.000;

Emisisone venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
n. 35 titoli di L. 50.000
» 85 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 100.250.000.

7) 7 % s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.080.000.000.

8) 7 % SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 3 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 500.000
» 39 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 40.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 23 titoli di L. 50.000
» 20 titoli di » 500.000
» 143 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 154.150.000.

9) 7 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 136 titoli di L. 50.000
» 95 titoli di » 500.000
» 89 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 143.300.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 14 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 14.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 202 titoli di L. 50.000
» 403 titoli di » 500.000
» 380 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 591.600.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 114 titoli di L. 50.000
» 88 titoli di » 500.000
» 144 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 193.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 134 titoli di L. 100.000
» 109 titoli di » 500.000
» 138 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 205.900.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 152 titoli di L. 100.000
» 292 titoli di » 500.000
» 474 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 635.200.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 82 titoli di L. 100.000
» 170 titoli di » 500.000
» 358 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 451.200.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 119 titoli di L. 100.000
» 262 titoli di » 500.000
» 722 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 864.900.000.

10) 8 % SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:
n. 53 titoli di L. 100.000
» 113 titoli di » 500.000
» 1.292 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.353.800.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 100.000
» 39 titoli di » 500.000
» 499 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 520.000.000.

Totale generale L. 21.581.355.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 marzo 1975

(2286)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1974;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1973: « Approvazione del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale di geofisica »;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto nazionale di geofisica si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto nazionale di geofisica dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'Istituto stesso, via Ruggero Bonghi, 11/*B*, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Diritto privato;

2) Diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) principi di economia politica e di politica economica;

b) principi di scienza delle finanze e di diritto finanziario;

c) contabilità di Stato;

d) elementi di statistica.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 7 del regolamento organico dell'Istituto nazionale di geofisica.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, in luogo e data da destinare e secondo il diario che verrà comunicato tempestivamente ai candidati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nell'articolo stesso.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 21 marzo 1973 già citato in premesse.

Roma, addì 8 febbraio 1975

Il direttore: CAPUTO

(1936)

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ragioniere nel ruolo del personale di segreteria e ragioneria della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1974;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1973: « Approvazione del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale di geofisica »;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di ragioniere nel ruolo del personale di segreteria e ragioneria della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commerciale e ragioneria) oppure diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto nazionale di geofisica si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto nazionale di geofisica dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'Istituto stesso, via Ruggero Bonghi, 11/B, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

1ª *prova scritta*:

nozioni di diritto amministrativo.

2ª *prova scritta*:

computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Colloquio:

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

a) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

b) nozioni di diritto costituzionale, economia politica e scienza delle finanze.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 7 del regolamento organico dell'Istituto nazionale di geofisica.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, in luogo e data da destinare e secondo il diario che verrà comunicato tempestivamente ai candidati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nell'articolo medesimo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a ragioniere nel ruolo del personale di segreteria e ragioneria della carriera di concetto dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 21 marzo 1973 già citato in premesse.

Roma, addì 8 febbraio 1975

Il direttore: CAPUTO

(1935)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29 ottobre 1974;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1973: « Approvazione del regolamento organico del personale dell'Istituto nazionale di geofisica »;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto nazionale di geofisica si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto nazionale di geofisica dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio di segreteria dell'Istituto stesso, via Ruggero Bonghi, 11/*B*, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami consisteranno di una prova scritta ed un colloquio sui seguenti argomenti:

concetti generali di aritmetica e fisica elementare;
concetti generali di tecnologia dei materiali;
principi di funzionamento dei motori a scoppio e diesel;
descrizione e impiego delle principali macchine utensili.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata a norma dello art. 7 del regolamento organico dell'Istituto nazionale di geofisica.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, in luogo e data da destinare e secondo il diario che verrà comunicato tempestivamente ai candidati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando al voto riportato nella prova scritta il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dall'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione dell'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il concorrente vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della preferenza a termini del precedente art. 7;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra ed assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non puo riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nell'articolo medesimo.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 11.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto interministeriale 21 marzo 1973 già citato in premesse.

Roma, addì 8 febbraio 1975

Il direttore: CAPUTO

(1934)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1973, registro n. 41 Poste, foglio n. 38, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dello esercizio per i servizi p.t. (tabella XI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Vista la lettera del prof. Solivetti Guido del 7 dicembre 1973, con la quale il medesimo fa presente che, per motivi di salute, non può continuare ad assolvere l'incarico di membro della predetta commissione;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Decreta:

Articolo unico

La prof.ssa Averardi Paola, ordinaria di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale «Duca degli Abruzzi» di Roma, è nominata membro della commissione esaminatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 14 novembre 1972, numero 2695, in sostituzione del prof. Solivetti Guido.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 14 dicembre 1973

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1974
Registro n. 34 Poste, foglio n. 344

(1939)

Sostituzione di un membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1973, n. 2864, concernente la nomina della prof.ssa Averardi Paola, ordinaria di ragioneria presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma, a membro della predetta commissione;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione giudicatrice;

Vista la lettera del 25 luglio 1974, con la quale la professoressa Averardi Paola ha rinunciato, per motivi di salute, all'incarico di membro della 1ª sottocommissione giudicatrice dell'anzidetto concorso, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione della predetta professoressa;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Savini Leos, titolare di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale « Cattaneo » di Roma, è nominato membro della 1ª sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p. t. (tabella XI), in sostituzione della prof.ssa Averardi Paola.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975
Registro n. 3 Poste, foglio n. 336

(1940)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro effettivo della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974, registro n. 13 Difesa, foglio n. 366, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del sopracitato concorso;

Considerato che per la sopravvenuta indisponibilità, per motivi di salute o di servizio, di due membri effettivi e di un membro supplente della suddetta commissione, si rende necessario nominare un nuovo membro effettivo della commissione stessa;

Decreta:

Articolo unico

Il col. a. s.p.e. Mantovani Alfonso è nominato membro effettivo della commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento indetto con il decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 69

(1938)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8106 del 1° settembre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1972;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'assessorato regionale alla sanità, dei comuni interessati, della prefettura di Catanzaro e dell'ordine dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1972, è così costituita:

Presidente:

Galati dott. Francesco, funzionario della regione Calabria, Catanzaro.

Componenti:

Basso prof. Raffaele, primario chirurgia presso l'ospedale civile di Catanzaro;

Rosano prof. Vito, primario medicina presso l'ospedale civile di Vibo Valentia;

De Prisco dott. Antonio, medico provinciale di Cosenza;

Pusateri dott. Antonio, funzionario prefettura, Catanzaro;

Fico dott. M. Francesco, medico condotto, Petilia Policastro.

Segretario:

Martelli rag. Ugo, funzionario della regione Calabria, Catanzaro.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'ospedale civile di Catanzaro.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 18 febbraio 1975

Il medico provinciale: GIUTTARI

(2112)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **7**.

Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, per le materie di sua competenza, è autorizzata per gli esercizi finanziari 1974 e 1975 a concedere contributi alle sezioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute sulla base di programmi presentati dalle stesse per lo svolgimento di iniziative volte alla promozione, alla propaganda, all'organizzazione, all'assistenza ed alla tutela della cooperazione. In particolare detti contributi verranno concessi per lo sviluppo della cooperazione nelle zone ove essa e meno diffusa e per l'incremento della stessa nei settori ove è meno sviluppato l'associazionismo cooperativo.

Art. 2.

Per ottenere i contributi di cui all'art. 1 le sezioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute devono presentare domanda alla presidenza della giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando alla stessa il programma o i programmi relativi alle iniziative che si intendono intraprendere, indicando altresì il periodo nel quale l'iniziativa verrà attuata.

I programmi dovranno specificare in modo dettagliato le modalità di attuazione delle iniziative da intraprendere e dovranno essere accompagnati da un preventivo analitico di spesa indicante tutti i costi, compresi quelli generali previsti dalle associazioni cooperative per l'attuazione del programma.

La giunta regionale, avvalendosi del concorso della competente commissione consiliare, determina le percentuali massime di contributo da erogare, sulla base degli indirizzi programmatici generali e delle particolari esigenze di sviluppo del settore cooperativo.

La giunta regionale, riconosciuta l'opportunità di un intervento diretto a favorire la realizzazione del programma presentato e valutata la congruità del preventivo analitico di spesa allegato alla domanda, delibera la concessione del contributo nei limiti di cui al comma precedente, indicandone le modalità di erogazione.

Art. 3.

I beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 dovranno presentare, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 2, una dettagliata relazione dalla quale risulti lo stato di attuazione dell'iniziativa e il consuntivo delle spese sostenute.

In caso di mancata presentazione della relazione nei termini prescritti o di irregolarità della stessa, il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge l'amministrazione regionale è autorizzata a stanziare la somma complessiva di L. 400.000.000 di cui L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974 e L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1974, ammontanti complessivamente a lire 200.000.000, si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso esercizio mediante prelievo di pari somma dal fondo di cui al cap. 75100.

Art. 5.

Al bilancio di previsione per il 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . . L. 200.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 70160. — Contributi alle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (titolo II - sezione IV - categoria 11ª - rubrica 10ª) (c.n.i.) L. 200.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 gennaio 1975

FANTI

(1339)

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975, n. **8**.

Interventi straordinari a favore di comuni e consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili nido già finanziati negli esercizi 1972, 1973, 1974 a norma delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 25 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione eroga dei contributi quale concorso « una tantum » in conto capitale alle spese sostenute dai comuni e consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili nido già finanziati negli esercizi 1972, 1973, 1974 a norma delle vigenti leggi statali e regionali limitatamente all'esercizio 1975.

Art 2.

Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge è concesso ai comuni e consorzi di comuni nella misura massima di lire 60.000.000 per ogni asilo nido secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio regionale con apposita deliberazione.

Art. 3.

All'onere finanziario di L. 1.499.000.000 derivante dall'attuazione dell'art. 1 della presente legge l'amministrazione regionale provvede, per l'esercizio 1975, mediante l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, e con la destinazione a tale fine:

a) L. 1.143.000.000, quale quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione con legge regionale del rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1973;

b) L. 356.000.000, quale quota ancora disponibile del fondo (ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281) per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui al cap. 75200 del bilancio 1974, tramite il trasferimento della stessa all'esercizio 1975 ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 gennaio 1975

FANTI

(1340)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1975, n. 5.

Norme di attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero è fatto divieto agli enti ospedalieri:

a) di istituire nuove divisioni, sezioni e servizi quando questi non rispondano a specifiche, inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso delle cliniche e degli istituti universitari convenzionati, non rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca;

b) di aumentare gli organici e di assumere, anche temporaneamente, nuovo personale in eccedenza alle vigenti piante organiche, salva la sostituzione del personale cessato da servizio o collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo altresì il caso della istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per le riconosciute, inderogabili esigenze di cui alla lettera *a*);

c) di deliberare, senza l'autorizzazione della giunta regionale, acquisti di attrezzature che comportino l'espletamento di fatto di un nuovo servizio di diagnosi o di cura;

d) di deliberare, senza l'autorizzazione della giunta regionale, la stipula di nuove convenzioni con le università ovvero la modifica di quelle in vigore che comportino l'espletamento di fatto di un nuovo servizio di diagnosi o di cura.

Art. 2.

L'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi da parte degli enti ospedalieri è subordinata alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

L'autorizzazione è concessa con deliberazione adottata dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e sanità.

Gli enti ospedalieri che intendano istituire nuove divisioni, sezioni o servizi devono inoltrare all'assessore all'igiene e sanità la relativa istanza, corredata dell'apposita deliberazione del consiglio di amministrazione.

La deliberazione del consiglio di amministrazione, oltre che comprovare la sussistenza delle condizioni previste dalla lettera *a*) del precedente art. 1, dovrà indicare:

1) i locali e le attrezzature relativi al funzionamento dei nuovi presidii;

2) la dotazione organica del personale occorrente;

3) le spese di impianto e l'analisi del costo presunto di esercizio annuo.

All'atto deliberativo di cui al precedente comma dovrà altresì essere allegata:

a) copia della relazione del direttore sanitario o del sovrintendente sanitario che comprovi la necessità e la rispondenza del nuovo presidio a specifiche, inderogabili esigenze assistenziali;

b) copia del parere del consiglio dei sanitari o del collegio sanitario centrale;

c) copia del documento attestante l'avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Nel caso di cliniche o di istituti universitari convenzionati l'istanza di cui al terzo comma dovrà essere ulteriormente integrata con l'apposita deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università che comprovi l'esistenza di imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.

Art. 3.

L'aumento degli organici degli enti ospedalieri di cui allo art. 1, lettera *b*), è subordinato alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è concessa con la deliberazione della giunta regionale che autorizza la istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi, nei limiti degli organici minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Art. 4.

La trasformazione di posti nell'ambito delle dotazioni organiche degli enti ospedalieri è subordinata alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

L'autorizzazione può essere concessa quando la trasformazione di posti risponda a specifiche inderogabili esigenze di assistenza o di funzionalità dell'ente.

L'autorizzazione alla trasformazione di posti è concessa con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e sanità.

Gli enti ospedalieri che intendono procedere alla trasformazione di cui al primo comma devono inoltrare all'assessore all'igiene e sanità istanza corredata di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione la quale, oltrechè comprovare la rispondenza della trasformazione richiesta a specifiche, inderogabili esigenze di assistenza o di funzionalità dell'ente, dovrà indicare:

1) la dotazione organica complessiva;

2) la dotazione organica per i posti da trasformare;

3) i costi connessi alla trasformazione;

4) le variazioni che si verificano nel tempo minimo di assistenza all'ammalato, ove trattasi di personale sanitario ausiliario.

La deliberazione di cui al precedente comma dovrà essere inoltre corredata del parere del consiglio dei sanitari o del consiglio sanitario centrale, ove trattasi di servizi igienico-organizzativi e di diagnosi e cura, e del documento attestante l'avvenuta consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 5.

Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero non possono essere adottati se non per comprovati motivi e per necessità assolutamente indifferibili, provvedimenti degli enti ospedalieri e degli enti territoriali concernenti le opere di costruzione, di ampliamento o di trasformazione di ospedali, salva la normale manutenzione.

I provvedimenti degli enti ospedalieri e degli enti territoriali concernenti opere di costruzione, ampliamento o trasformazione di ospedali sono assoggettati alla preventiva autorizzazione della giunta regionale.

Gli enti che intendano adottare provvedimenti concernenti le opere di cui al presente articolo devono inoltrare istanza all'assessore all'igiene e sanità.

L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata:

1) della deliberazione del consiglio dell'ente che comprovi i motivi che rendono necessario il provvedimento e che ne giustificano l'adozione d'urgenza prima dell'attuazione del piano regionale ospedaliero e che indichi il relativo piano tecnico-finanziario;

2) della copia del progetto di massima dell'opera.

Art. 6.

A far data dall'8 luglio 1974 ai membri di organi di amministrazione ed ai dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici di concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri e di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione non spetta alcun compenso, salvo l'indennità di missione in quanto dovuta.

Sono fatti salvi i diritti ai compensi per i membri di organi di amministrazione e per i dipendenti di enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni di cui al precedente comma in data anteriore all'8 luglio 1974, ancorchè gli adempimenti connessi alla chiamata siano assolti posteriormente all'8 luglio 1974.

A far data dall'8 luglio 1974 i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di cui al presente articolo, che non siano membri di organi di amministrazione nè dipendenti di

enti ospedalieri, devono essere contunuti nel limite massimo previsto dalle norme di legge vigenti per i dipendenti regionali.

L'indennità di missione, in quanto dovuta, deve essere contenuta nel limite massimo determinato dalle norme di legge vigenti per i dipendenti regionali della carriera direttiva.

Art. 7.

Fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria e della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero e fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazione di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio nonchè alla costituzione di diritti reali sui medesimi, salva la deroga di cui al terzo comma del presente articolo.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli atti già deliberati e pubblicati alla data dell'8 luglio 1974.

La giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione adottata su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, la deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo quando l'ente ospedaliero dimostri la necessità del ricorso alla alienazione di beni immobili o di titoli appartenenti al proprio patrimonio o alla costituzione di diritti reali sui medesimi per il reperimento di fondi da destinare al finanziamento di opere di costruzione, ampliamento o trasformazione in corso, per le quali non sia possibile provvedere con altre forme di finanziamento.

Gli enti ospedalieri che intendano avvalersi della deroga di cui al precedente comma devono inoltrare istanza all'assessorato all'igiene e sanità.

L'istanza deve essere corredata dell'apposita deliberazione del consiglio di amministrazione comprovante:

1) la necessità dell'operazione patrimoniale per la quale si richiede l'autorizzazione;

2) la destinazione dei relativi proventi al finanziamento di opere di costruzione, ampliamento o trasformazione in corso, che siano state autorizzate;

3) la impossibilità del ricorso ad altre forme di finanziamento per il medesimo scopo.

Art. 8.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono concesse dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 4 febbraio 1975

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1975, n. 6.

Norme di attuazione degli articoli 12, 13 e 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione n. 6 del 6 febbraio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Diritto all'assistenza ospedaliera gratuita in forma diretta

La regione autonoma della Sardegna dal 1° gennaio 1975 eroga l'assistenza ospedaliera, già di competenza degli enti, anche previdenziali, che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonchè delle casse mutue anche aziendali, comunque denominate e strutturate, in forma diretta, gratuita e senza limite di durata nei confronti degli iscritti principali e rispettivi familiari che ne abbiano titolo.

L'erogazione dell'assistenza ospedaliera avviene tramite gli enti ospedalieri, nonchè, secondo quanto disposto dall'art. 18 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, tramite apposite convenzioni con cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti indicati al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, e case di cura private, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e solo in presenza di comprovate esigenze del servizio di assistenza ospedaliera.

Art. 2.

Diritto all'assistenza ospedaliera in forma indiretta

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, la Regione eroga, altresì, l'assistenza ospedaliera in forma indiretta a favore dei soggetti assistibili, che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia.

L'ente Regione rimborserà agli aventi diritto all'assistenza ospedaliera, che si ricoverino in istituti e case di cura non convenzionati, una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate, ubicate nella Regione stessa.

Il ricovero in istituti e case di cura non convenzionati è soggetto alla preventiva emissione dell'impegnativa rilasciata dall'amministrazione regionale.

Art. 3.

Prestazioni extra

I soggetti assistibili di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge che chiedono il ricovero in classi diverse da quelle convenzionate, dovranno corrispondere direttamente allo ente ospedaliero l'importo giornaliero che per tale prestazione verrà annualmente stabilito dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, fermo restando che le prestazioni medico-sanitarie e farmaceutiche saranno assicurate a livello uniforme e gratuitamente per tutti i degenti.

L'ente ospedaliero su tali importi tratterrà il 10 per cento per le maggiori spese sostenute in dipendenza delle prestazioni di cui al comma precedente, e verserà la differenza, entro 15 giorni dalla data di riscossione, al Fondo nazionale ospedaliero.

Art. 4.

Convenzioni con istituzioni pubbliche nonchè con case di cura private operanti fuori del territorio regionale

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare alla sanità, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità può, inoltre, stipulare convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche, nonchè con case di cura private ubicate fuori del territorio regionale, al fine di garantire quelle prestazioni che non siano erogabili presso gli enti ospedalieri operanti nella Sardegna.

Art. 5.

Assistenza ospedaliera nei confronti degli aventi diritto che si trovino all'estero per ragioni di lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 1975 la regione autonoma della Sardegna, sulla base dei vigenti ordinamenti degli enti mutualistici, assicura l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli aventi diritto che si trovino fuori del territorio nazionale per ragioni di lavoro.

Art. 6.

Assistenza ospedaliera ai marittimi all'estero

L'assistenza ospedaliera ai marittimi all'estero viene sempre erogata, secondo le norme di cui al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, numero 831, dalle rispettive casse marittime sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma sanitaria ed a partire dal 1° gennaio 1975 i relativi oneri finanziari saranno rimborsati dalla Regione alle casse stesse.

Art. 7.

Assistenza ospedaliera ai non abbienti

A decorrere dal 1° gennaio 1975 la Regione eroga l'assistenza ospedaliera ai non abbienti compresi nelle liste di assistenza sanitaria dei comuni.

Agli effetti della presente legge vengono considerati non abbienti gli iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica, ostetrica e farmaceutica gratuita, di cui all'art. 55 del testo unico sulla legge sanitaria approvata con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 8.

Ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera volontaria

I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, possono ottenere un'assistenza ospedaliera mediante l'iscrizione in appositi ruoli per un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per l'anno 1974 e dalla regione autonoma della Sardegna per gli anni successivi.

Ai fini dell'iscrizione di cui al precedente comma gli interessati devono inoltrare domanda all'assessorato all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna tramite il comune di residenza, utilizzando lo specifico modulo rilasciato dal comune stesso e corredato dalla seguente documentazione:

a) certificato di nascita;

b) certificato di residenza;

c) stato di famiglia, qualora venga richiesta l'estensione dell'assistenza ospedaliera ai componenti del nucleo familiare del richiedente.

Nella domanda dovranno essere indicati la professione e il numero di codice fiscale del richiedente.

I comuni sono tenuti a trasmettere all'assessorato all'igiene e sanità della Regione, entro 10 giorni dalla sua presentazione, la domanda di cui al precedente comma.

La ricevuta rilasciata dal comune di residenza all'atto della presentazione della domanda di iscrizione costituisce titolo provvisorio all'assistenza ospedaliera.

Entro 30 giorni dalla data di trasmissione della domanda, l'amministrazione regionale trasmetterà all'interessato il documento comprovante l'avvenuta iscrizione nel ruolo.

L'iscrizione è operante per periodi non inferiori ad un triennio, fatti salvi i casi di premorienza o di passaggio alla categoria degli assistibili di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, nei quali casi l'iscrizione al ruolo si intende limitata all'intero anno entro il quale è stata inoltrata la richiesta.

Art. 9.

Riscossione dei ruoli

L'assessorato all'igiene e sanità, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ai fini della riscossione e del relativo accreditamento al Fondo nazionale ospedaliero delle quote di cui al primo comma dell'articolo precedente, comunica i ruoli alle sedi provinciali dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Art. 10.

Assistenza ospedaliera ai lavoratori stagionali all'estero

Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano in Sardegna, agli effetti dell'iscrizione nei ruoli di cui all'art. 8 della presente legge, l'importo di cui al primo comma dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, viene commisurato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza nel territorio nazionale.

Art. 11.

Prestazioni ospedaliere d'urgenza

La mancata iscrizione nel ruolo non può comunque consentire il rifiuto delle prestazioni ospedaliere d'urgenza.

I soggetti non assistibili dagli enti o casse mutue, ai sensi del primo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, che fruiscano di prestazioni ospedaliere d'urgenza, potranno ottenere l'assistenza erogata nelle forme di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, qualora entro 10 giorni dalla data del ricovero e comunque, nei casi di impossibilità certificata dal direttore sanitario, entro il periodo della degenza, abbiano richiesto l'iscrizione al ruolo secondo le disposizioni del precedente art. 8.

Nel caso l'assistito dichiari per iscritto che non intende avvalersi delle disposizioni di cui al comma precedente dovrà versare all'ente ospedaliero presso il quale è avvenuta la prestazione d'urgenza un importo, per ogni giorno di degenza, pari alla retta onnicomprensiva approvata e deliberata per l'anno 1974 per lo stesso ente ospedaliero.

L'adeguamento di tale importo giornaliero verrà stabilito annualmente a partire dal 1976 con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità.

L'ente ospedaliero dovrà versare al Fondo nazionale ospedaliero gli importi di cui ai commi precedenti, entro 15 giorni dalla data di riscossione.

Art. 12.

Modalità amministrative d'accesso

I ricoveri degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera non sono soggetti ad alcuna autorizzazione preventiva. Gli assistibili dovranno esibire al servizio accettazione degli enti ospedalieri il documento attestante il diritto all'assistenza e la proposta del medico curante.

La valutazione sulla necessità del ricovero è demandata al medico di guardia ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Coloro che richiedono il ricovero negli istituti o case di cura private convenzionate dovranno presentare l'impegnativa rilasciata dall'amministrazione regionale.

Art. 13.

Finanziamento dell'assistenza ospedaliera

La regione autonoma della Sardegna provvede al finanziamento delle singole forme di assistenza ospedaliera disciplinate dagli articoli precedenti mediante l'utilizzazione della quota parte del Fondo nazionale di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, assegnata alla Regione stessa.

Art. 14.

Disposizioni finanziarie

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità di concerto con l'assessore al bilancio, e su conforme deliberazione della giunta stessa, è autorizzato ad assumere i provvedimenti di bilancio necessari all'attuazione della presente legge.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 4 febbraio 1975

DEL RIO

(1742)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750730)